



COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA

Provincia di Verona

C.A.P. 37021 Piazza della Chiesa, 35 C.F. 00668140239

tel: 045 6782424 fax: 045 7050389

AREA CONTABILE

Settore Ragioneria - Personale

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

lew

ARTICOLO 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1- Il presente regolamento disciplina la compartecipazione dell'addizionale comunale all'irpef, istituita dall'art. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni.
- 2- Il regolamento in oggetto viene adottato ai sensi dell'art. 1, comma 142 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.


ARTICOLO 2
ALIQUOTE

- 1- La competenza per la determinazione della percentuale da applicare per ciascun anno è del Consiglio comunale, salvo diversa disposizione di legge.
- 2- Il Comune di Bosco Chiesanuova applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2012 l'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale all'irpef pari allo 0,5%.
- 3- L'aliquota, in caso di mancata deliberazione entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, viene prorogata di anno in anno.

ARTICOLO 3
ESENZIONI

- 1- A partire dall'anno 2008, è concessa l'esenzione dall'addizionale comunale irpef per le famiglie con reddito complessivo imponibile non superiore ad € 50.000,00 ed aventi fiscalmente a carico quattro figli, con l'innalzamento di € 10.000,00 per ogni figlio a carico oltre il quarto.
- 2- A partire dall'anno 2009, è concessa l'esenzione dall'addizionale comunale irpef a favore dei portatori di handicap con invalidità non inferiore all'80% e per i soggetti con reddito complessivo imponibile non superiore ad € 50.000,00 ed aventi fiscalmente a carico un portatore di handicap con invalidità non inferiore all'80%.
- 3- A partire dall'anno 2012, è concessa l'esenzione dall'addizionale comunale irpef a favore dei portatori di handicap con invalidità non inferiore all'80% titolari di un reddito ISEE non superiore ad € 50.000,00 e per i soggetti con reddito ISEE non superiore ad € 50.000,00 ed aventi fiscalmente a carico un portatore di handicap con invalidità non inferiore all'80%. Nel caso di superamento dei predetti limiti di reddito, l'addizionale comunale irpef si applica al reddito complessivo.

ARTICOLO 4



SOGGETTO PASSIVO

- 1- L'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti.

ARTICOLO 5 MODALITA' DI VERSAMENTO

- 1- Il versamento verrà effettuato in base alle modalità previste dall'art. 1 del D. Lgs. 360/1998, comma 4 e 5, così come modificato dal comma 142 dell'art. 1 della legge n. 296/2006.

ARTICOLO 6 ENTRATA IN VIGORE

- 1- Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nel sito internet www.finanze.it.

Res